

COMUNE DI CONDINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 69

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	DELEGA A E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A., AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.P. 26/1993 E S.M., DELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE PERTINENZIALI DEL COMPLESSO EDIFICIALE CENTRO ACQUATICO E POLIFUNZIONALE E DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO BENESSERE PRESSO IL CENTRO ACQUATICO.
----------	---

L'anno duemilaquindici, addì diciassette del mese di dicembre, alle ore 17.30 nella sala delle riunioni, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

BUTTERINI GIORGIO

BODIO FABIO

LEOTTI GIUSEPPE

PRETTI MARINA

Assenti i Signori: Sartori Ermanno (giustificato).

Assiste il Segretario comunale signor Baldracchi dott. Paolo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Butterini dott. Giorgio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:	DELEGA A E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A., AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.P. 26/1993 E S.M., DELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE PERTINENZIALI DEL COMPLESSO EDIFICIALE CENTRO ACQUATICO E POLIFUNZIONALE E DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO BENESSERE PRESSO IL CENTRO ACQUATICO.
-----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Posto in evidenza che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 31 del 30.11.2015 relativa all'assestamento generale del bilancio di previsione 2015, nel disporre tra l'altro l'aggiornamento/istituzione dei relativi stanziamenti di spesa, ha anche approvato e fatto quindi propria la proposta avanzata dal Sindaco a nome della Giunta di delegare integralmente alla E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. l'esercizio delle competenze proprie del Comune relative alla realizzazione di due specifici lavori pubblici, per la precisione quello riguardante la sistemazione delle aree pertinenziali del complesso edificiale che accoglie il centro acquatico e polifunzionale e quello per la realizzazione del centro benessere presso il centro acquatico, nell'ordine per un importo di complessivi Euro 400.000,00 e per un importo totale di Euro 600.000,00, demandando alla Giunta comunale l'adozione del provvedimento di conferimento della delega; la norma di riferimento è ovviamente rappresentata dall'art. 7 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m..

Rilevato che i due interventi accennati rivestono fondamentale importanza nel contesto della programmazione delle opere pubbliche dell'ente, essendo strettamente collegati e complementari al Centro acquatico di Condino, opera portata recentemente a compimento e oggi pienamente in funzione, destinati a completarlo e ad implementarne la duttilità, la fruibilità e le potenzialità, con sensibili ricadute positive sotto svariati profili, non da ultimo quello economico; essi sono infatti preordinati:

- l'uno ad una complessiva sistemazione degli spazi esterni, al momento allo stato originario - una spianata di ghiaia, asfalto ed erba circondata da un muro di cinta spesso fatiscente - che pertanto non possono venire impiegati come invece dovrebbe essere e che creano un impatto, anche dal semplice punto di vista estetico ed architettonico, certamente negativo rispetto a quella che è la magnificenza dell'impianto acquatico realizzato, il tutto attraverso la razionalizzazione dei posti macchina, il miglioramento degli accessi sia pedonali che veicolari alla struttura, la realizzazione di nuove pavimentazioni e del verde esterno all'intero complesso che vede abbinati piscina e centro polifunzionale, la creazione di una vasca esterna all'impianto collegata tuttavia con la vasca interna principale, il rifacimento del muro perimetrale e della recinzione ed altro ancora;

- l'altro, alla realizzazione del centro benessere interno all'impianto acquatico, nell'apposito spazio già predisposto per accoglierlo ed al momento vuoto ed inutilizzato; si tenga presente a tal proposito che a suo tempo, nel parere tecnico-amministrativo ed economico n. 2/1 di data 14.05.2009 reso dall'organo monocratico - Commissione Tecnica per il Turismo della P.A.T., ai sensi degli artt. 54 e 55 della L.P. 10.09.1993, n. 26, in ordine alla variante progettuale a firma ing. Lorenzo Strauss per la trasformazione del progetto definitivo relativo all'esecuzione dell'impianto natatorio di valle in parco acquatico, fu prescritto all'Amministrazione comunale di provvedere alla realizzazione del centro benessere secondo quanto indicato nella nota a firma del Sindaco prot. n. 2812 dd. 08.05.2009, dove si segnalava l'intendimento di ricavare, sia pur non nell'immediato, all'interno del costruendo impianto un centro benessere.

Ritenuta quanto mai appropriata, motivata e giustificata la scelta di delegare integralmente alla E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. l'esercizio delle competenze proprie dell'Amministrazione comunale relative alla realizzazione delle due opere pubbliche in questione; non solo v'è il fatto che esse richiedono un impegno organizzativo non indifferente, supportato da professionalità particolarmente adeguate che il Comune non ha nella propria dotazione organica e che per di più la struttura comunale non è in grado di affrontare con tempestività in questo specifico e delicato momento storico di fusione del Comune di Condino, assieme a quelli di Brione e Cimego, nel nuovo ed unico Comune di Borgo Chiese istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 con L.R. 24.07.2015, n. 9 e quindi di riorganizzazione dell'intera logistica, della struttura operativa e degli uffici; vi sono ben altre considerazioni da fare e fattori da tener presenti:

- E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. è società a totale capitale pubblico partecipata dal Comune di Condino in uno con il Consorzio B.I.M. del Chiese e con gli altri Comuni della valle, che svolge la propria attività sulla base di compiti affidati dalle amministrazioni socie, assumendo il ruolo di società in house; l'espressione in house providing indica una gestione riconducibile allo stesso ente affidante o alle sue articolazioni: si è in presenza di un modello di

organizzazione interno qualificabile in termini di delegazione interorganica, dove il soggetto in house, sia pur dotato di personalità giuridica, non si pone tuttavia in un rapporto di terziarietà rispetto all'ente, sicché la situazione dell'in house legittima in re ipsa l'affidamento diretto, senza previa gara o comunque ricorso a procedure di evidenza pubblica, da parte di un ente pubblico ad un soggetto giuridicamente distinto di un determinato servizio, fornitura o lavoro; la partecipazione a detta società, attraverso la sottoscrizione di una quota del capitale pari ad Euro 55.890,00, corrispondente a n. 55.890 azioni con diritto di voto e l'utilizzo della stessa quale strumento operativo del Comune in relazione organizzativa in house vennero decisi dal Consiglio comunale di Condino con deliberazione n. 6 di data 27.05.2009; l'11.06.2009 entrò in vigore la convenzione per l'esercizio della governance presso la società medesima; lo statuto di E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. prevede, tra le attività oggetto della società (art. 3), "il servizio di gestione impianti e strutture sportive, ricreative e culturali e connesse opere e attività complementari e accessorie" (3.1, lett. h), nonché, purché in correlazione alle attività svolte in favore degli enti soci, quella di "studio, ricerca e progettazione" (3.3, lett. a) e quella di "costruzione, ristrutturazione, compravendita e gestione di immobili" (3.3, lett c);

– come chiarito dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, una pubblica amministrazione può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti esternalizzando i medesimi attraverso i meccanismi dell'appalto, della concessione ovvero operando direttamente mediante propri strumenti amministrativi e tecnici, tra i quali rientra anche il ricorso ad altre entità giuridiche di diritto privato rispetto alle quali l'amministrazione detenga un controllo ed un potere di indirizzo analoghi a quelli esercitati nei confronti dei propri uffici (c.d. "in house providing");

– l'Amministrazione comunale di Condino, con contratto rep. n. 4/A.P. del 07.07.2015, ha già affidato in house a E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. il servizio di gestione del centro acquatico di Condino e attività accessive in esecuzione di quanto disposto dal Consiglio comunale con deliberazione n. 6 dd. 06.07.2015, struttura rispetto alla quale, come sopra illustrato, i due nuovi interventi si pongono in stretto collegamento e correlazione; affidarne l'esecuzione complessiva al gestore dell'impianto è scelta razionale e del tutto appropriata, in quanto un'unica regia permette di coordinare al meglio le attività di esecuzione delle opere con quella gestionale dell'impianto e di evitare l'insorgere di tutti quei problemi ed ostacoli che inevitabilmente si presenterebbero ove si procedesse su binari separati e mancasse così quello stretto coordinamento che solo la presenza un unico referente, gestore e operatore è in grado di assicurare; in più, la società, in base al citato contratto, ha già l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria del centro acquatico con i suoi impianti, le sue attrezzature, le sue dotazioni e con i suoi spazi di pertinenza;

– la società E.S.Co. possiede le competenze occorrenti per selezionare e coordinare al meglio le attività dei professionisti esterni cui saranno affidati i compiti necessari, nonché per curare i rapporti con gli organi ed enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e pareri prescritti;

– la società, in qualità di modulo organizzativo "in house" di enti pubblici, rientra, secondo la normativa in tema di contratti pubblici, nella definizione di "amministrazione aggiudicatrice" impiegata dall'art. 7 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. per individuare soggetto delegante e soggetto delegato e può pertanto assumere la delega per l'esercizio delle competenze relative ai due lavori pubblici dei quali si sta trattando.

Tenuto presente, come ulteriore dato non trascurabile, che per quanto riguarda le operazioni con società in house, non sussiste l'obbligo di acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m. (c.d. "Codice Antimafia"); attraverso tale decreto il legislatore ha effettuato una generale ricognizione delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, riorganizzato la materia in un unico corpus normativo e riformato la documentazione antimafia, ampliando tra l'altro sia l'ambito soggettivo che quello oggettivo dell'accertamento antimafia; in particolare, l'art. 83, con il comma 1, ha esteso la categoria dei soggetti obbligati a chiedere la documentazione antimafia allo scopo di prevenire infiltrazioni o condizionamenti mafiosi nei confronti delle imprese, ricomprendendovi tutti gli organismi di diritto pubblico, comprese le aziende vigilate dallo Stato, le società controllate dallo Stato o altro ente pubblico ed anche le società in house providing, nel mentre, al successivo comma 3, ha precisato che la documentazione antimafia non è comunque richiesta, come prima ipotesi (lett. a), per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1.

Tenuto altresì conto che devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 - non rientrando così nel perimetro della tracciabilità dei flussi finanziari tanto che non deve essere acquisito il CIG - le movimentazioni di denaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (c.d. "in house providing"), in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tale caso assume rilievo la modalità organizzativa dell'ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto dei requisiti della terziarietà (determinazione ANAC n. 10 del 22 dicembre 2010 par. 3.13 e determinazione Avcp n. 4 del 7 luglio 2011 par. 3.6).

Rilevato che, per entrambe le opere pubbliche in argomento, la Conferenza di Coordinamento di cui all'art. 7 della "Convenzione per associato della governance della Società strumentale E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A.",

in data 25.11.2015, ha espresso parere favorevole e approvato la proposta di delega alla E.S.Co. per la progettazione e realizzazione dei lavori.

Posto che, alla luce delle considerazioni sopra sviluppate, il Comune ritiene di essere legittimato a delegare alla E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A., ai sensi dell'art. 7 della L.P. 26/1993, le attività di propria competenza per quanto riguarda la realizzazione delle due opere pubbliche, a ciò rendendosi necessaria la stipulazione di appositi atti attraverso i quali siano dettagliatamente definiti i termini, le modalità e le condizioni della delega, anche sotto il profilo economico-finanziario.

Visti i due schemi di delega amministrativa ai sensi dell'art. 7 della L.P. 26/1993, che della presente costituiscono gli allegati A e B, relativi per l'appunto alla disciplina della delega da parte del Comune di Condino alla E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. dell'esercizio delle competenze proprie (progettazione, acquisizione delle autorizzazioni e pareri necessari, affidamento, esecuzione e quant'altro) per quanto riguarda l'uno la realizzazione della sistemazione delle aree pertinenziali del complesso edificiale centro acquatico e polifunzionale, per una spesa complessiva di Euro 400.000,00 e l'altro la realizzazione del centro benessere presso il centro acquatico, per un costo totale di Euro 600.000,00, ritenuti gli stessi correttamente impostati e pienamente esaustivi soprattutto per quanto riguarda la parte relativa ai rapporti economici tra delegante e delegato e quindi meritevoli di essere approvati.

Richiamata la determinazione ANAC n. 1 del 13.02.2013, recante "Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 11, comma 13 del Codice", dove, per quanto riguarda la forma del contratto, a fronte delle incertezze applicative in relazione all'art. 11, comma 13, del d.lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), nel testo novellato dall'art. 6, comma 3, del d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17.12.2012, n. 221 (c.d. decreto sviluppo bis), viene precisato che per i contratti pubblici redatti mediante scrittura privata resta ammissibile la forma cartacea; sostiene quindi l'Autorità che la "forma cartacea" resta legittima in caso di scrittura privata, mentre, per gli atti in forma pubblica amministrativa, l'unica ammessa è la "forma elettronica".

Ritenuto di dare mandato al Sindaco, competente ai sensi dell'art. 12, comma 8 dello Statuto comunale, per la stipula dei due atti di delega, nella forma della scrittura privata non autenticata.

Dato atto che la spesa di Euro 400.000,00 prevista dalla delega relativa alla sistemazione delle aree pertinenziali del complesso edificiale centro acquatico e polifunzionale è espressamente contabilizzata all'intervento 2060101 (capitolo 3617) del bilancio dell'esercizio 2015, in conto residui 2014 (Euro 350.000,00) e competenza (Euro 50.000,00) ed è finanziata dai canoni aggiuntivi di cui alla lett. a) dell'art. 1 bis1, comma 15 quater della L.P. 06.03.1998, n. 4 per Euro 350.000,00 e dall'avanzo di amministrazione per Euro 50.000,00; la spesa di Euro 600.000,00 di cui alla delega per la realizzazione del centro benessere presso il centro acquatico è invece prevista all'intervento 2060101 (capitolo 3624) del bilancio ed il suo finanziamento è integralmente assicurato dall'avanzo di amministrazione.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal segretario comunale, nei limiti delle sue competenze, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, comprensivo quest'ultimo dell'attestazione in ordine alla copertura finanziaria della spesa.

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto l'art. 7 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m..

Visti lo Statuto comunale ed il regolamento di contabilità.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di ritenere quanto esposto nella precedente narrativa parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa.
2. Di delegare, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale di Condino n. 31 del 30.11.2015 ed ai sensi dall'art. 7 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m., integralmente alla società E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A., con sede in Condino, via Oreste Baratieri n. 11, l'esercizio delle competenze proprie del Comune relative alla realizzazione dei seguenti due specifici lavori pubblici, secondo gli schemi di cui al successivo punto 3:
 - a) sistemazione delle aree pertinenziali del complesso edificiale centro acquatico e polifunzionale, per una spesa complessiva di Euro 400.000,00;
 - b) realizzazione del centro benessere presso il centro acquatico, per un importo totale di Euro 600.000,00.
3. Di approvare specificatamente i due schemi di delega amministrativa ai sensi dell'art. 7 della L.P. 26/1993, recanti

per l'appunto la disciplina della delega da parte del Comune alla E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. dell'esercizio delle competenze proprie per quanto riguarda l'una e l'altra opera, nei testi sub A e sub B che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrate e sostanziale.

4. Di dare mandato al Sindaco, competente ai sensi dell'art. 12, comma 8 dello Statuto comunale, per la stipula dei due atti di cui al precedente punto 3. nella forma della scrittura privata non autenticata.
5. Di formalizzare e assumere gli impegni a favore di E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A., a copertura degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione dei due atti di delega, per la somma di Euro 400.000,00, riferita alla sistemazione delle aree pertinenziali del complesso edificiale centro acquatico e polifunzionale, a valere sull'intervento 2060101 (capitolo 3617) del bilancio dell'esercizio finanziario 2015 in conto residui 2014 e competenza e per l'importo di Euro 600.000,00, relativo alla realizzazione del centro benessere presso il centro acquatico, a carico dell'intervento 2060101 (capitolo 3624) del medesimo bilancio, in conto competenza, pendendo atto che il loro finanziamento è assicurato per Euro 350.000,00 dai canoni aggiuntivi di cui alla lett. a) dell'art. 1 bis1, comma 15 quater della L.P. 06.03.1998, n. 4 e per Euro 650.000,00 con l'avanzo di amministrazione.
6. Di incaricare l'Ufficio di ragioneria di provvedere, nel rispetto delle modalità e delle scadenze stabilite dai due atti di delega, alla liquidazione a favore di E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. degli importi di sua spettanza.
7. Di dichiarare la presente deliberazione, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, al fine di consentire la sollecita sottoscrizione dei due atti di delega, stante l'urgenza di realizzare nel minor tempo possibile i lavori ai quali si riferiscono, data la loro stretta complementarietà rispetto al centro acquatico, con l'obiettivo di implementarne la duttilità, la fruibilità e le potenzialità secondo quanto chiarito in premessa.
8. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Butterini dott. Giorgio

IL SEGRETARIO
f.to Baldracchi dott. Paolo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì 18.12.2015

Il Segretario comunale
Baldracchi dott. Paolo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario comunale certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il 18.12.2015 all'albo per dieci giorni consecutivi.

Il Segretario comunale
f.to Baldracchi dott. Paolo

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Il Segretario comunale
f.to Baldracchi dott. Paolo